



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 30 giugno 2008
Rif. P/CR.c/1274

CIRCOLARE N° 288

OGGETTO: Rimborsi spese dei Consiglieri del CN e degli OO.RR. - aggiornamento

I rimborsi spettanti ai Consiglieri del CN e ai Consiglieri degli OO.RR. sono assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti artt. 26 e 28 Legge n° 836/1973, anche se per l'espletamento dell'incarico non sono previste retribuzioni.

I rimborsi debbono essere corrisposti per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale in cui è fissata la sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 51 comma 5 del TUIR, meglio precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa e Contenzioso n° 7 del 26 gennaio 2001.

Il rimborso spese è escluso dalla tassazione nel caso di spese sostenute nell'interesse dell'Ente.

Sono esonerate dalla tassazione le seguenti spese:

Attività svolta dai Consiglieri **nello stesso territorio** comunale in cui sono domiciliati fiscalmente

Rimborsi delle spese comprovate dai vettori (taxi, biglietti autobus, metro, ecc.) laddove siano dimostrate le attività svolte per l'Ente (art. 51, comma 2, lett. d) del DPR 917/1986)

Attività svolta dai Consiglieri **fuori del territorio comunale** in cui sono domiciliati fiscalmente

Rimborsi delle spese comprovate dai vettori (taxi, bus, metro, ecc.) laddove siano dimostrate le attività svolte per l'Ente (art. 51 comma 2 lettera d) del DPR 917/1986).

Rimborso a piè di lista delle spese di vitto, alloggio, viaggio o trasporto, debitamente documentate, a cui va aggiunto il rimborso giornaliero forfettario massimo di € 15,49 in Italia e di € 25,82 fuori dal territorio italiano (art. 51 comma 5 del DPR 917/1986), che rappresenta


le altre spese non documentate e/o non documentabili. Le spese non documentate sono ordinariamente riferibili a spese di lavanderia, telefono, mance ecc..

Il rimborso delle spese di viaggio effettuato con auto propria, regolamentato dall'art. 8 della legge n° 417 del 26 luglio 1978, è basato sull'indennità chilometrica, la cui misura è raggugliata ad un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina.

Sono assoggettate a tassazione le seguenti spese

Per rimborsi giornalieri delle spese non documentate eccedenti il massimo di € 15,49 in Italia e di € 25,82 fuori dal territorio italiano, il Consigliere può richiedere il rimborso analitico di tutte le spese sostenute e attestate; in tal caso l'importo eccedente il limite forfettario sarà assoggettato a tassazione.

Si fa presente che nel trattamento di missione, l'indennità di trasferta è stata soppressa con la legge finanziaria 2006 (artt. 213-214-215-216-217 Legge n° 266/2005)



IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

Normativa e testi di riferimento:

- Artt. 26 e 28 L. n° 836/1973
- artt. 8 e 9 L. n° 417/1978;
- art. 51 DPR 917/1986;
- artt. 213, 214, 215, 216 e 217 legge n. 266/2005;
- Circolare Agenzia Entrate n° 7 del 26 gennaio 2001;
- Guida normativa Sole 24Ore – Dossier 4 – Aprile 2001 – "Tre possibilità per il rimborso delle trasferte";
- Guida pratica – La settimana fiscale n° 46 – 7 dicembre 2006 "Rimborsi spese ai professionisti. Trattamento fiscale";
- Guida alle novità fiscali - Il Sole 24Ore – febbraio 2007 - Commenti e casi pratici – "Fringe benefit e Rimborsi spese" – "Per le spese di viaggio e soggiorno non sono necessari documenti intestati"